

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **146/1988** (ECLI:IT:COST:1988:146)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **GALLO E.**

Camera di Consiglio del **16/12/1987**; Decisione del **27/01/1988**

Deposito del **02/02/1988**; Pubblicazione in G. U. **17/02/1988**

Norme impugnate:

Massime: **10345**

Atti decisi:

N. 146

ORDINANZA 27 GENNAIO-2 FEBBRAIO 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, prof. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 519, secondo comma, n. 1, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 7 dicembre 1983 dal Tribunale di Roma, iscritta al n. 408 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 266 dell'anno 1984;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1987 il Giudice relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che il Tribunale di Roma, con ordinanza del 7 dicembre 1983, n. 408/84 reg. ord., ha promosso questione di legittimità costituzionale dell'art. 519, comma secondo, n. 1, cod. pen., ritenendo contrario al principio d'uguaglianza sottoporre al medesimo trattamento sanzionatorio la congiunzione carnale con minore infraquattordicenne e la congiunzione carnale violenta;

che il Tribunale si dà carico di osservare come, nel caso di rapporto con minore consenziente, anche la parificazione della pena nei minimi edittali (e con le eventuali attenuanti) con quella prevista per il rapporto imposto con violenza, sia pure di minima entità, non corrisponda al principio di ragionevolezza;

Considerato che il Tribunale concorda con la giurisprudenza di questa Corte circa la legittimità costituzionale della norma incriminatrice del rapporto con minore infraquattordicenne;

che quindi chiede alla Corte di modificare il trattamento sanzionatorio mediante una decisione manipolativa;

che tale compito, anche a concordare con il Tribunale circa la valutazione della gravità del fatto, esorbita all'evidenza dal controllo di legittimità per essere di esclusiva spettanza del legislatore;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 519, comma secondo, n. 1, cod. pen., promossa dal Tribunale di Roma con ordinanza del 7 dicembre 1983, n. 408/84 reg. ord., in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.